

Le massime principali in materia

Tar di Venezia 1903/2023

Su richiesta del dipendente, lo stesso ha ottenuto l'accesso a tutta la documentazione necessaria per difendersi (Consiglio di Stato 6822/2021) compresi i dati di provenienza della fotografia

Consiglio di Stato 6822/2021

Dinanzi a un'amministrazione che dichiara di "non possedere

altri documenti", non è possibile un accesso esplorativo dell'interessato

Tar Lazio, 3958/2022

Per tutti i documenti esistenti l'amministrazione è tenuta a un'esibizione integrale: ad esempio, se vi è stata una segnalazione per posta, l'interessato può ottenere copia anche della busta di invio

Tra Pa e cittadini parità sull'accesso agli atti pure per sanzioni disciplinari

Tar Venezia

L'amministrazione deve esibire anche i dati di provenienza della foto

Guglielmo Saporito

Battaglie ad armi pari tra privati e pubblica amministrazione (Ps) sull'accesso ad atti. L'ultimo tassello di un sistema di garanzie, varato con la legge 241/1990, lo dà il Tar di Venezia (sentenza 18 dicembre 2023 n. 1903), che dispone l'esibizione di atti e documenti utilizzati in un procedimento disciplinare.

Per accertamenti su un dipendente, l'amministrazione aveva utilizzato una fotografia tratta da un sito internet, ma senza dettagliarne la provenienza. Così il dipendente ha chiesto e ottenuto l'accesso a tutta la

documentazione necessaria per difendersi, compresi i dati di provenienza della fotografia.

Per «documentazione» ottenibile con «accesso difensivo» (cioè per tutelarsi) si possono infatti chiedere gli atti preformati e detenuti dalla Pa (articolo 22, legge 241/1990), ma senza poter ottenere la formazione di specifici, nuovi documenti o la redazione di elenchi o indagini. Quindi, se un'amministrazione dichiara di «non possedere altri documenti», non è possibile un accesso esplorativo da parte del soggetto interessato (Consiglio di Stato, 6822/2021).

Per tutti i documenti esistenti, invece, l'amministrazione è tenuta a un'esibizione integrale: ad esempio, se vi è stata una segnalazione per posta, l'interessato può ottenere copia anche della busta di invio (Tar Lazio, 3958/2022). Se sorgono dubbi sulla completezza del documento (come un fronte-retro o l'esistenza di annotazioni a margine), si può ottenere l'accesso esteso

a tutti gli elementi accessori, esclusi brogliacci, appunti e bozze (Consiglio di Stato 10430/2023).

Nel caso deciso a Venezia si è discusso di una fotografia digitale priva dell'indicazione di data e ora e della stringa di altri dati. Era quindi un messaggio «non integrale», che poteva far sorgere equivoci. I dettagli ammessi avrebbero potuto, secondo il ricorrente, incidere sull'entità della sanzione disciplinare e perciò il Tar ha disposto un accesso integrale, dell'intero file digitale, comprensivo di ogni elemento informatico o digitale caratterizzante la fotografia.

Il principio applicato è quello della parità delle armi tutte le volte che ci si deve difendere (anche se la lite è potenziale). Con tale logica, già il Tar di Pescara (193/2019), ha ammesso l'accesso alle e-mail dei commissari di un concorso universitario, per chiarire (con il consenso dei commissari) come si fosse formata una graduatoria. Altre volte si è consentito (Consiglio di Stato, 1113/2015) l'accesso a e-mail contenenti giudizi personali (che peraltro avevano perso «la forma privata» perché la corrispondenza aveva già circolato per gli uffici dell'amministrazione).

L'ampiezza dell'accesso agli atti ha un limite nella garanzia dell'anonimato per chi effettui segnalazioni: l'autore di un esposto, nel processo penale, viene rivelato al termine delle indagini, ma nelle procedure amministrative resta anonimo se la segnalazione ricade nell'ambito del *whistleblowing* (cioè se l'esposto mira a eliminare un'inefficienza: Consiglio di Stato 28/2020, Dlgs 24/2023).

Se invece si discute di contrapposizioni interne agli uffici o di sanzioni disciplinari, emerge un limite alla piena accessibilità, in quanto (Consiglio di Stato, 5955/2020) l'interessato può avere accesso al nominativo dell'autore di un esposto solo se da tale identificazione è possibile trarre argomenti sull'inaffidabilità (per livore, antagonismo, incompetenza) delle sue dichiarazioni.